



**COMUNE di SANT'AGNELLO**  
**(Città Metropolitana di Napoli)**  
Seconda Unità Operativa  
**CAPITOLATO TECNICO**

**GESTIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E TRATTAMENTI SANITARI DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AGNELLO E DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI DECEDUTI.**

**SMART CIG: [Z763257AD0](#)**

**INDICE**

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 – TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO**
- ART. 3 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI DELLA STRUTTURA**
- ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**
- ART. 5 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI VARIE**
- ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI**
- ART. 7 – SOSPENSIONE O REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**
- ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**
- ART. 9 – OBBLIGO DI RICETTIVITA' E DIVIETO DI SUBAPPALTO**
- ART. 10 – PENALITA'**
- ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 12 – RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI**
- ART. 13 – VERTENZE**
- ART. 14 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**
- ART. 15 – DISPOSIZIONE FINALE**

## PREMESSA

**Vista** la legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo L.281/91;

**Vista** la legge sul divieto di maltrattamento degli animali L. 189/2004

**Vista** la L.R. 11 aprile 2019 n. 3, così come novellata dalla L.R. 8 luglio 2019, n. 12;

**Visto** il Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1 (regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3);

Il Comune di Sant'Agnello intende affidare il servizio di prevenzione del randagismo, ricovero e mantenimento dei cani randagi e/o vaganti catturati sul proprio territorio comunale, attraverso l'affidamento del servizio con gestori di strutture idonee, con trattativa diretta sul MEPA di Consip, rivolta ad un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 1, comm. 2 lett. A della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021.

## ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Sant'Agnello e distruzione carcasse animali deceduti, compreso il prelievo ed il trasporto dei cani ricoverati presso l'attuale canile convenzionato con quest'Amministrazione Comunale, che viene appaltato alle condizioni generali stabilite dalle fonti direttive vigenti in materia e dalle norme particolari del presente Capitolato d'Appalto.

La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura di ricovero per cani randagi, costituita secondo le caratteristiche delle fonti normative vigenti in materia e, comunque secondo le prescrizioni dell'ASL di competenza, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto affidatario all'atto di aggiudicazione.

L'attività oggetto dell'appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:

- prelievo e trasporto dei cani ricoverati presso l'attuale canile convenzionato con quest'Amministrazione Comunale;
- trasporto dei cani accalappiati nel territorio comunale di Sant'Agnello (NA);
- cura, custodia e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa e munita delle necessarie autorizzazioni;
- tutti gli interventi e le cure sanitarie ordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi (incluse vaccinazioni periodiche e verminazioni);
- smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- promozione dell'affido ed eventuale affido a nuovi proprietari dei cani catturati, dei quali non si è potuto in alcun modo risalire ai legittimi proprietari. L'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali.

L'appalto del servizio in parola prevede una spesa complessiva pari a € 32.850,00, (calcolo stimato su n. 9 cani attualmente ospitati presso la struttura convenzionata) comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, a partire dalla data di consegna del servizio, ovvero ancora fino a concorrenza delle somme/valore disponibili e / o all'uopo impegnate, quindi oltre detto periodo.

<b>Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale e distruzione carcasse animali deceduti</b>				
<b>Numero totale cani</b>	<b>Taglia cani</b>	<b>Costo al giorno + IVA</b>	<b>Costo annuo</b>	<b>Stima costo durata contrattuale mesi 24</b>
<b>9</b>	<b>n. 9 cani adulti</b>	<b>€ 4,00</b>	<b>€ 13.140,00</b>	<b>€ 26.280,00</b>
<b>Eventuale proroga di mesi 6 (sei)</b>				<b>€ 6.570,00</b>
<b>Valore stimato complessivo dell'appalto</b>				<b>€ 32.850,00 oltre iva</b>

L'importo utilizzato quale base d'asta per il calcolo del valore complessivo dell'appalto è quello discendente dal tariffario regionale di cui **all'art 29 del Regolamento Regionale 02/02/2021 n. 1, di attuazione della L.R. n.3/2019**, ed in particolare è stato adottato quale parametro di riferimento e valutazione il costo relativo ai cani adulti di taglia media, pari ad € 4,00 (euro quattro/00) IVA esclusa per la retta giornaliera di ogni cane adulto ricoverato.

Pertanto, il costo unitario giornaliero previsto a base d'asta per il ricovero, mantenimento e cura di ciascun cane, e' fissato in **€ 4,00/pro-cane/pro-die**, per un numero approssimativo di circa n.9 cani, suscettibile di variazione in base al numero di cani ricoverati, tenendo conto di eventuali ingressi adozioni o decessi, per una durata di **mesi 24**, con questi ultimi suscettibili di variazioni.

## **ART. 2 – TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO**

La durata dell'appalto è di mesi 24, decorrenti dalla data di attivazione del servizio, risultante da apposito verbale, salvo proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i , per un periodo massimo di sei mesi.

Il contratto sarà concluso e stipulato dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, in esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti.

La S.A. si riserva la facoltà di dare immediata esecuzione al servizio, qualora si presentassero particolari ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del Codice.

Il ritiro degli animali dall'attuale struttura e il trasporto fino al canile gestito dall'aggiudicatario dovranno avvenire entro 48 ore dalla relativa richiesta da parte della S.A. e con oneri a carico dell'aggiudicatario medesimo.

La ditta appaltatrice prenderà in carico, a proprie spese, i cani situati presso l'attuale struttura entro 48 ore dalla relativa richiesta da parte della S.A. e comunque dalla data di attivazione del servizio. Il trasporto è a carico della ditta appaltatrice che dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni per il trasporto di animali e impiegare personale e automezzi idonei allo scopo. All'atto del ritiro, presenti un dipendente del Comune nonché il veterinario incaricato dalla ditta appaltatrice, verrà conteggiato il numero effettivo dei cani presenti, verrà valutato lo stato di salute e verrà effettuato, se possibile, il censimento dei cani, attraverso il codice di identificazione degli stessi. In ogni caso si procederà all'identificazione degli animali con una descrizione analitica (età, stazza, colore del manto, razza se determinabile) con verbale che viene allegato e sottoscritto dalle parti, facente parte integrante del contratto di appalto. La ditta appaltatrice si impegna a trasmettere entro 15 gg dal ritiro dei cani, rapporto dettagliato.

## **ART. 3 – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI DELLA STRUTTURA**

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti gestori in possesso di una **struttura adibita a canile**, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla ASL territorialmente competente, oltre che da altri eventuali enti/istituzioni/organismi competenti. La struttura dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso di tutti i requisiti strutturali e gestionali contenuti nella Legge Regionale della Campania n. 3/2019, contenente *“Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo”*, novellata dalle Leggi Regionali 8 luglio 2019, n. 12 e 7 agosto 2019, n. 16 oltre che quelli contenuti nel Regolamento del 02/02/2021 n. 1 di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3.

Il titolare del canile è responsabile della salute degli animali ricoverati, provvede a fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la razza e la taglia.

Agli animali è garantito:

- a) cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e giornaliera;
- b) cure sanitarie e adeguato livello di benessere fisico e etologico;

- c) ricovero in box adeguati e regolare pulizia degli spazi di dimora;
- d) possibilità di esercizio fisico.
- e) standard organizzativi per impedirne la fuga ed il vagabondaggio e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

Nello specifico, la struttura deve essere realizzata e/o riqualificata nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali:

- a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
- b) un locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti; spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto;
- c) un reparto contumaciale isolato, distinto in due aree separate rispettivamente destinate alla quarantena dei cani in arrivo ed all'isolamento di quelli ammalati, garantendo aree riscaldate;
- d) box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli;
- e) i box che accolgono un solo cane prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area minima totale di:
  - 1) due metri quadrati per cane di piccola taglia ossia cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi;
  - 2) tre metri quadrati e mezzo per cane di taglia media, ossia cani di peso non superiore a 8 chilogrammi;
  - 3) quattro metri quadrati e mezzo per cane di taglia grande, ossia cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi;
  - 4) sei metri quadrati per cane di taglia gigante, ossia cani di peso superiore a 15 chilogrammi.
- f) i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le misure di cui alla lettera e) proporzionalmente al numero e al tipo degli animali ivi ospitati e possono comprendere un'area in terra battuta;
- g) i box, a garanzia della sicurezza degli altri cani e degli operatori, destinati ai cani mordaci o aggressivi;
- h) un adeguato impianto di approvvigionamento idrico e un'adeguata recinzione di tutta la struttura. Le recinzioni esterne ed interne non devono presentare parti che possono arrecare ferite o danni agli animali e devono essere tenute sempre in perfette condizioni di manutenzione;
- i) le aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani.

La struttura, inoltre, in riferimento alle caratteristiche di gestione, deve:

- a) garantire, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, **orari di accesso** al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al Comune e al servizio veterinario, nonché pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibile all'ingresso della struttura;
- b) nell'ambito della socializzazione inter e intra specifica, della formazione e dell'eventuale recupero di cani con **problematiche comportamentali**, comprendere nel proprio organico educatori e addestratori cinofili riconosciuti;
- c) nell'ambito della rieducazione e recupero, è prevista la possibilità di avvalersi di un **medico veterinario comportamentista** o di un medico veterinario esperto in etologia e i lavori sono puntualmente documentati e comprovati;
- d) dotarsi di apposito **portale web** contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso le strutture, garantendo ai Comuni l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;
- e) dimostrare, documentare e comprovare, con piano e personale qualificato, la realizzazione di programmi e di iniziative finalizzati a **incentivare le adozioni**.

Il titolare della struttura affida, con regolare contratto, la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista e deve dotarsi di un registro delle presenze del direttore sanitario o dell'eventuale sostituto. Il nominativo del Medico Veterinario dovrà essere comunicato, all'atto dell'avvio del servizio, all'Ufficio competente della S.A.

I cani ricoverati nel canile sono identificati con microchip e iscritti nella Banca dati all'atto del ricovero. Per ciascun cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero, redatta dal direttore sanitario.

Il canile deve dotarsi di apposito registro vidimato dalla ASL di carico-scarico degli animali, contenente la descrizione dei medesimi, le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane o del decesso.

All'interno della struttura deve essere presente personale per il governo degli animali in numero adeguato, in possesso di qualificata formazione professionale in materia sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.

Il personale addetto alla struttura dovrà essere in regola, a pena di esclusione, con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti e in regola con il versamento di oneri previdenziali e fiscali. La struttura dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che edilizio che fiscale, con riferimento anche all'area su cui essa insiste.

La stazione appaltante si riserva di effettuare i relativi sopralluoghi per la verifica delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicataria, riservandosi la revoca dell'aggiudicazione laddove i requisiti rilevati non fossero rispondenti alle dichiarazioni presentate in sede di gara.

- Oltre ai richiamati requisiti previsti dall'articolo 11 della Legge Regionale n.3/2019, il canile assicura inoltre, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento n. 1 del 02/02/2021 di attuazione della richiamata legge i seguenti requisiti minimi:

✓ Strutturali:

- ampi recinti per il soggiorno dei cani costituiti da box prefabbricati o in muratura. I box debbono prevedere una "zona coperta", di materiale isolante e facilmente disinfettabile, munita di pedana sollevata da terra o cuccia, ed una "zona scoperta";
- zona coperta dei box, provvista di idonea copertura isolante, chiusa e delimitata ai tre lati da materiale coibentato, sufficientemente alta, in modo da garantire ai cani ospitati il riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e consentire le operazioni giornaliere di pulizia degli operatori;
- distribuzione degli spazi a disposizione degli animali nei box singoli e multipli (area coperta, area scoperta e area in terra battuta) debitamente proporzionata e idonea a garantire il medesimo stato di benessere dell'animale sia nelle zone di ricovero coperte che in quelle scoperte;
- box o recinti multipli facilmente lavabili e disinfettabili, dotati di un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami e realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona;
- zona adibita al ricovero dei cuccioli, distinta in box per quarantena e box per degenza ordinaria, separata da quella dove sono ospitati i soggetti adulti. Ricoveri adeguatamente attrezzati e riscaldati, anche con l'utilizzo di lampade a raggi infrarossi;
- aree adibite alla sgambatura dei cani, nella misura minima del 15% della superficie adibita al ricovero anche su più recinti, facilmente fruibili dagli animali e idonei a consentire il sufficiente movimento degli stessi.

✓ Gestionali:

- accesso in ogni momento per i controlli contabili - amministrativi al personale appositamente delegato dal Comune appaltante, nonché ai Servizi Veterinari della A.S.L. competente territorialmente per le verifiche di competenza;
- trasmissione al Comune appaltante, con cadenza mensile, della reportistica degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, età e microchip identificativo;
- comunicazione tempestiva, mediante la modulistica regionale in uso, al Comune committente, al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente per Comune di cattura, nonché per conoscenza all'A.S.L. di competenza del territorio ove è ubicato il canile, di qualsiasi movimentazione relativa a eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti.
- ambienti in cui vivono i cani spaziosi e con una buona visibilità dal loro interno;
- zone adibite al riposo notturno riparate ed accoglienti;
- box dotati di un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra di un buon drenaggio;
- operazioni di pulizia giornaliera idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido;
- buon grado di socializzazione dei cani, intraspecifica ed interspecifica (uomo/cane); gli interventi relativi all'attività di socializzazione e recupero comportamentale vanno registrati nella scheda sanitaria del singolo cane;
- esercizio fisico degli animali e la relazione interspecifica ed intraspecifica garantiti mediante l'accesso giornaliero a cinodromi erbosi o aree di sgambatura;
- animali lasciati liberi nelle aree di sgambatura, sotto il controllo degli operatori; i cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere accedono singolarmente all'area, accompagnati al guinzaglio e, se necessario, con la museruola. L'accesso di ciascun animale all'area di sgambatura è registrato su supporto cartaceo od informatizzato;
- utilizzo del guinzaglio per il trasferimento dei cani nei vari reparti del canile e divieto di utilizzo di sucedanei dei guinzagli e collari.

#### **ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dalle fonti normative in materia.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a:

- garantire la cura, custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli stessi, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;
- eseguire la pulizia costante anche delle aree di pertinenza;
- effettuare periodici e adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitaria e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali visite, cure, interventi chirurgici, terapie e quanto dovesse rendersi necessario per la salute degli stessi, a spese della ditta aggiudicataria;

- consentire l'accesso al canile a cittadini, associazioni di protezione animale, stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo cane-ambiente e garantendo una decorosa accoglienza e la sicurezza per i visitatori;
- garantire tutte le necessarie vaccinazioni e sterilizzazioni occorrenti in caso di affido e non;
- garantire la reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi i festivi, per il ricevimento dei cani catturati;
- la formalizzazione dell'atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante compilazione di un documento specifico. Il responsabile del canile, o l'incaricato trasmette entro tre giorni, l'atto di adozione al Comune e alla ASL presso la quale è registrato il cane; quest'ultima aggiorna la variazione anagrafica nella banca dati regionale. L'adozione non può avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dalla cattura del cane, ed ha natura di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i 60 giorni di tempo previsti dalla legge perché un eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Trascorsi i 60 giorni dalla cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e senza che l'interessato abbia formalmente rinunciato all'adozione), l'affidamento temporaneo diventa automaticamente definitiva e l'affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato. Sono a carico del proprietario che ne richiede la restituzione i costi di cattura, trasporto, custodia e mantenimento.

La ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali da parte di terzi ad eccezione delle Forze di Polizia intervenute e da componenti il Comando di Polizia Locale.

La società affidataria provvederà, entro un'ora dalla chiamata da parte del Comune o del distretto veterinario di competenza, al ritiro per la custodia dei cani accalappiati. Altresì, detta Società s'impegna, in caso d'impedimento dell'ASL, quale organo competente, ad effettuare direttamente l'accalappiamento in casi urgenti e per motivi di pubblica incolumità, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del comune di Sant'Agnello.

L'aggiudicatario dovrà comunicare mensilmente, anche al Servizio Veterinario, i casi di decesso di cani di proprietà del Comune di Sant'Agnello ed il numero degli eventuali affidi; nel caso in cui gli affidatari dovessero risiedere in comuni di competenza dell'ASL NA, la comunicazione dovrà essere integrata con le generalità ed il domicilio dell'affidatario.

I cani ricoverati potranno essere soppressi esclusivamente da un Veterinario dell'ASL, solo se gravemente malati, incurabili o di accertata pericolosità, previo accertamento del Servizio Veterinario dell'ASL, che provvederà alla soppressione, esclusivamente mediante ricorso ad eutanasia, provvedendo a redigere apposita certificazione. In caso di morte di un cane non dovuta a soppressione, la ditta appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL e tenere la carcassa a disposizione del Servizio medesimo al fine di poterne verificare le cause del decesso.

Il Comune si riserva la possibilità di accedere in qualsiasi momento presso il canile dove sono allocati i cani e verificare il loro stato di salute e mantenimento, anche attraverso propri incaricati. La prestazione del servizio sarà espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario competente per territorio secondo le vigenti disposizioni legislative. Le morti naturali e/o gli eventuali abbattimenti di esemplari, le cui cause dovranno essere certificate dal Servizio Veterinario, devono essere comunicati immediatamente a questo Comune. L'aggiudicatario dovrà inoltre consentire al personale di questa Amministrazione di accedere alla struttura destinata ad ospitare i cani randagi affidati in mantenimento, per le verifiche e le ispezioni del caso, fornendo altresì la possibilità di verificare la tenuta dei registri e della relativa documentazione. Tutti i servizi devono essere svolti dalla Società affidataria con propria organizzazione ed a suo esclusivo rischio sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ASL competente del territorio. Essa risponde direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio, assumendo a proprio carico idonea polizza assicurativa per il risarcimento dei relativi danni arrecati. A tal fine il Comune non si assumerà nessuna responsabilità per i danni che venissero arrecati a persone e cose dall'appaltatore nello svolgimento del servizio.

- Oltre ai richiamati requisiti previsti dall'articolo 11 della Legge Regionale n.3/2019, il canile assicura inoltre, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento n. 1 del 02/02/2021 di attuazione della richiamata legge i seguenti requisiti minimi:

✓ Sanitari e di prevenzione di malattie infettive

- Direzione Sanitaria operante all'interno del canile affidata ad un medico veterinario libero professionista, che attesta con firma su apposito registro la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana e assicura in ogni caso la pronta disponibilità. In caso di assenza o impedimento prolungato è assicurata la presenza di un sostituto;
- identificazione degli animali in ingresso mediante il lettore per microchip e, qualora privi di trasponder, applicazione immediata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrazione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione;
- scheda sanitaria individuale, corredata da foto e compilata con i seguenti dati: numero del microchip e del box, data di ingresso, anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), data di sterilizzazione, aggiornamenti relativi alle eventuali cure in corso, firmate dal Direttore Sanitario;
- registrazione del cane sul registro di carico-scarico di cui al comma 8 dell'articolo 11 della Legge;
- profilassi delle malattie infettive mediante controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, ove previsto dal Piano di Sorveglianza controllo Leishmaniosi approvato dalla struttura amministrativa competente, e trattamento terapeutico e ricovero a norma di legge per i casi positivi;
- profilassi vaccinale, obbligatoria per cimurro, parvo virosi e leptospirosi, in tutti i cuccioli e soggetti adulti, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice

✓ Alimentazione

- somministrazione di cibo ai cani adulti in uno o due pasti giornalieri e ai cuccioli almeno in due pasti giornalieri;
- contenuto in proteine del mangime secco e densità calorica media non inferiore alle percentuali riportate in tabella, completo, bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, appetibile e fornito nel quantitativo secondo le indicazioni standard riportate sulle confezioni dalla ditta produttrice.

Contenuto in proteine

CANI	Taglia piccola e media	Taglia grande e gigante
Cuccioli	27 % proteine	29 % proteine
Adulti	23 % proteine	23 % proteine

Densità calorica media

Cucciolo	kcal/kg 3700
Cane adulto	kcal/kg 3800
Senior	kcal/kg 3500
Cane convalescente	kcal/kg 3500



- in relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale, somministrazione di formulazioni, prescritte dal Direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle;
  - disponibilità di acqua potabile e fresca.
- ✓ Sanificazione ambientale e di controllo delle parassitosi, i canili assicurano i seguenti interventi sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente
- intervento sul singolo animale: al momento dell'ingresso del cane in canile, screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività e annotazione dei dati sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso;
  - intervento sull'intera comunità: ogni sei mesi, diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e recinto e conseguente trattamento terapeutico per gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo;
  - intervento sull'ambiente: ogni mese, trattamenti ambientali da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche) con registrazione degli stessi. Ogni anno, nel periodo primavera – estate, trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente.

Il canile pianifica i programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti con cadenza annuale e li trasmette al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente, entro il 30 gennaio di ciascun anno e registra gli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

#### **ART. 5 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI VARIE**

La ditta aggiudicataria dell'appalto sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti e, in genere, di tutte le prescrizioni che saranno anche solo emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni di cui al presente atto.

Si precisa che:

- Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l'impresa si obbliga altresì ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle aziende industriali, edili, commerciali ed affini e negli accordi locali dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto.
- In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente capitolato accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento in saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli impegni assunti. Il pagamento all'impresa delle somme così accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

#### **ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI**

Viene designato l'assistente amministrativo, Sig. Ilario Staiano, quale direttore esecutivo del contratto ( DeC). Il Servizio competente nonché il personale dipendente del Comune individuato e incaricato potrà espletare le seguenti verifiche:

- controllo e verifica dei registri di entrata e uscita dei cani e corrispondenza con i verbali dell'esito di cattura;
- visite periodiche per accertare l'esistenza in vita degli animali custoditi e ispezioni per accertare le idonee condizioni igieniche di mantenimento dei cani;

- liquidazione, con cadenza mensile, delle competenze spettanti alla ditta aggiudicataria del servizio dietro presentazione di regolare fattura e di tutti i documenti e dati necessari per la liquidazione (dati relativi alla trasparenza sui flussi finanziari) e previo accertamento da parte del Comune della regolarità contributiva della ditta.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia e insindacabile facoltà, senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. Per la funzionalità dei controlli l'aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.

#### **ART. 7 – SOSPENSIONE O REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

In considerazione delle concessioni amministrative rilasciate dagli Enti competenti per la gestione del servizio di mantenimento gestione dei cani randagi, le parti di comune accordo pattuiscono che, in caso di revoca di detti provvedimenti amministrativi e per cause dipendenti dalla Società Affidataria, e di interruzione o cessione dell'attività, la Società medesima è obbligata, a proprie cure e spese, a trovare soluzioni per il mantenimento e la custodia dei cani randagi del Comune.

#### **ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

L'azienda affidataria percepirà, per ogni cane custodito e in relazione al periodo di custodia, il compenso giornaliero risultante dalla procedura di gara, oltre iva.

Detto compenso è onnicomprensivo di ogni spesa derivante dalla gestione dei servizi descritti nel presente documento, alimentazione dei cani e compresi medicinali per assistenza sanitaria e profilassi vaccinale, sterilizzazione, smaltimento carcasse, eventuali costi di trasferimento.

In materia di fatturazione, al presente appalto trova applicazione il Decreto 3 aprile 2013, n.55, la Circolare del 31 marzo 2014, n.1 (interpretativa del DM 3 aprile 2013, n.55) e, pertanto, la documentazione contabile dovrà essere trasmessa alla S.A. esclusivamente in formato elettronico.

Gli oneri fiscali relativi all'IVA sono a carico dell'Amministrazione committente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, provvederà a versarli all'erario in nome e per conto dell'affidataria.

Con cadenza mensile la ditta aggiudicataria emetterà fattura elettronica, in cui sarà riportato:

- costo giornaliero di cura, custodia e mantenimento di singolo cane moltiplicato per ogni animale ospitato e per i giorni di effettivo ricovero nel mese di fatturazione;
- smaltimento e trasporto delle carcasse degli animali deceduti nel mese di fatturazione;
- costo mensile dei servizi erogati gratuitamente ai privati per ogni cane dato in affidamento nell'ambito dell'incentivo alle adozioni, risultanti da apposito registro datato e sottoscritto mensilmente dall'affidatario attestante i servizi effettivamente ricevuti.

A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero microchip);
- la data di entrata e di uscita (per morte o affidamento in adozione);
- i relativi giorni di presenza.

Il pagamento di ogni singola fattura sarà disposto entro giorni 30 dalla ricezione della fattura al protocollo dell'Ente e sarà eseguito mediante bonifico bancario, con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicataria,

esclusivamente su conto corrente segnalato dall'affidataria conforme alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, sottese alla piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni transazione dovrà riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Prima della liquidazione della fattura, è obbligo di legge in capo a questa stazione appaltante richiedere il DURC sul sito degli enti previdenziali e assicurativi, al fine di verificare la posizione contributiva della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: COMUNE DI SAN T'AGNELLO – Servizio II U.O. – Piazza Matteotti n. 24 – C.F 82007930637- Codice Univoco di fatturazione elettronica settoriale: **72G66U**

#### **ART. 9 – OBBLIGO DI RICETTIVITA' E DIVIETO DI SUBAPPALTO**

La ditta affidataria del servizio garantisce in ogni momento la ricettività del canile ad accogliere i cani accalappiati sul territorio del Comune di Sant'Agnello fino al triplo del numero di unità stimato nella procedura di gara.

In caso di mancanza di disponibilità ad accogliere i cani nel limite di cui al precedente comma, dovuta a fatti non dipendenti dalla volontà dell'affidataria, i cani da custodire a cura e spese dell'affidataria potranno essere temporaneamente custoditi presso altro canile, purché trattasi di struttura in regola con le norme e prescrizioni del presente capitolato.

L'aggiudicatario del servizio non potrà, anche temporaneamente e/o parzialmente, cedere e/o affidare e/o subappaltare in alcun modo il servizio oggetto del presente capitolato ad altro soggetto e/o impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui sopra, il Comune incamererà interamente la cauzione versata alla stipula del contratto e procederà all'immediata risoluzione del medesimo, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.

#### **ART. 10 – PENALITA'**

Per eventuali inadempienze relativa al mantenimento e alla custodia dei cani verrà applicata una penale del 10% sull'importo giornaliero da corrispondere al Comune, mediante trattenuta sulle competenze mensili.

I contraenti convengono che, per ogni ed eventuale controversia riguardante l'applicazione, l'interpretazione e la corretta esecuzione del presente contratto, il Foro competente è quello del Tribunale di Torre Annunziata. Ferma restando l'applicazione della penale già prevista, si conviene, inoltre, che, in caso di inadempienza di particolare gravità da parte della Società Affidataria, il Comune di Sant'Agnello si riserva la facoltà, previa comunicazione di avvio del procedimento nelle forme di legge, di risolvere la presente convenzione.

#### **ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune ha facoltà, ai sensi e per effetto delle norme del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione prestata e facendo salvi i maggiori danni subiti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto, qualora le violazioni non vengano eliminate in seguito a formale diffida.

#### **ART. 12 – RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI**

L'appaltatore per tutto quanto non è altrimenti stabilito è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed inoltre è tenuto all'osservanza di tutte le leggi in vigore in materia che potranno venire emanate dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto, comprese le norme sulla formazione del

personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare si richiamano le seguenti norme: Legge 14 Agosto 1991 n.281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", Circolare del Ministero della Sanità 10 Marzo 1992 n.9 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi", Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 1987- Capitolo III "misure complementari per gli animali randagi", Decreto legislativo n.116 del 27/1/1992, di recepimento della direttiva CEE n.609 del 1986, "in materia di protezione degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", Legge Regionale della Campania n. 3/2019, contenente *"Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo"*, novellata dalle Leggi Regionali 8 luglio 2019, n. 12 e 7 agosto 2019, n. 16 oltre che quelli contenuti nel Regolamento del 02/02/2021 n. 1 di attuazione della legge regionale n. 3/2019.

#### **ART. 13 - VERTENZE**

Per la risoluzione di eventuali controversie il Foro territorialmente competente è quello di Torre Annunziata; la giurisdizione amministrativa è di titolarità del T.A.R. Campania.

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del GDPR 679/2016 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Agli effetti della suddetta normativa l'affidataria assume la funzione di Responsabile del trattamento esterno. A tale proposito è obbligo comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati oltre ai dati anagrafici completi del personale incaricato alle attività di data entry.

La Società si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà nè comunicherà a terzi.

Tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti alla gara saranno trattati dal Comune di Sant'Agnello, anche in modalità informatica, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e all'eventuale successiva stipula del contratto.

#### **ART. 15 – DISPOSIZIONE FINALE**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare tecnico, si rimanda alle vigenti leggi in materia di appalti pubblici e alle normative vigenti in materia, applicanti alle attività oggetto dell'appalto.

Il Responsabile della II Unità  
Dott.ssa Granata Anna

_____	
Data	
_____	
Cognome e nome titolare o legale rappresentante	
_____	
Luogo e data di nascita	
Per accettazione	Firma digitale